

# Polizza per la protezione delle Aziende Meccaniche a coperture dei rischi. Incendio (All Risks), Responsabilità civile danni a terzi e prestatori di lavoro, Responsabilità civile danni a terzi da prodotti, Tutela legale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia  
Check-All Aziende Meccaniche

Data di realizzazione: gennaio 2019 - Ultimo Aggiornamento: gennaio 2019  
Questo documento rappresenta l'ultima versione aggiornata.



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le principali caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

**Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l'Italia.** Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari – Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 – 20159 Milano – tel. +39.0259661 – Fax +39.0259662603. Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066. C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968.

Sito: [www.zurich.it](http://www.zurich.it) - Indirizzo PEC: [zurich.insurance.plc@pec.zurich.it](mailto:zurich.insurance.plc@pec.zurich.it).

Con riferimento al bilancio di esercizio 2017, il patrimonio netto è pari a 2.199 milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni di euro e riserve patrimoniali per 2.191 milioni di euro ed è definito applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP).

L'indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, conforme alla normativa Solvency II, è del 135% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Eligible Own Funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement).

Per le informazioni sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFRCR) al seguente indirizzo: <http://www.zurich.it/avvisi-clienti/SFRCRReport.htm>.

Di seguito l'ammontare del:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 1.933 milioni di euro
- requisito patrimoniale minimo (MCR): 870 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'SCR: 2.615 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'MCR: 2.487 milioni di euro

Al contratto si applica la legge italiana.



## Che cosa è assicurato?

### Estensioni

#### GARANZIA "ALL RISKS"

#### Condizioni integrative

- **Eventi Sociopolitici: tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio:** Zurich risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, verificatosi in occasione di eventi sociopolitici.
- **Anticipo indennizzi:** l'assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquistate alle condizioni previste in polizza.
- **Rinuncia di surrogazione:** la compagnia rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione.
- **Colpa grave dell'assicurato:** la compagnia risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, determinanti da colpa grave dell'assicurato, del contraente, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata.
- **Merci e macchinari presso terzi:** garanzia estesa limitatamente ai danni da incendio, fulmini, esplosioni e scoppio non causati da ordigni esplosivi.
- **Colpa grave dell'Assicurato:** Zurich risponde dei danni derivanti degli eventi per i quali è restata la garanzia, determinati da colpa grave dell'assicurato, del contraente, degli amministratori o dei soci a responsabilità limitata;
- **Grandine:** Zurich risponde anche dei danni materiali e diretti causato da grandine a serramenti vetrate, lucernari, lastre di cemento-amianto, manufatti di materia plastica.

## GARANZIA “RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI A TERZI E DIPENDENTI”

### Condizioni integrative

- **Danni da interruzione o sospensione di attività di terzi:** la garanzia copre i danni derivanti da interruzioni, o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali e agricole purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- **Danni da incendio:** Zurich risarcisce i danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.
- **Cose detenute a qualsiasi titolo:** Zurich risarcisce i danni alle cose di terzi detenute a qualsiasi titolo dall'assicurato.
- **Cose di terzi movimentate:** Zurich risarcisce i danni a cose di terzi movimentate nell'ambito delle sedi aziendali.
- **Committenza lavori** (Decreto Legislativo 81/2008): l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato quale committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 81/2008, purché l'assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo.
- **Danni da furto:** la garanzia vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da Furto cagionati a terzi da persone che si sono avvalse di impalcature e ponteggi da chiunque eretti per eseguire lavori relativi ai fabbricati, in cui si svolge l'attività assicurata o relativi agli impianti utilizzati per svolgere l'attività stessa.
- **Leasing:** la garanzia comprende la responsabilità civile derivante a società di leasing nella loro qualità di proprietari di beni immobili o mobili concessi in locazione.
- **Danni alle cose e/o opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori:** la garanzia comprende i danni alle cose e/o opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori, purché non di proprietà dell'assicurato.
- **Responsabilità Civile Personale:** l'assicurazione comprende la responsabilità civile personale di ciascun dipendente dell'assicurato, per i danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni. La presente garanzia è estesa, limitatamente ai danni per morte e per lesioni personali, anche alla responsabilità civile personale dei dipendenti nella loro qualità di responsabili della sicurezza.
- **Responsabilità per fatto dei Dipendenti:** Zurich si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di Risarcimento, quale civilmente responsabile come previsto dall'art. 2049 del Codice Civile, per i danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti.
- **Proprietà e/o condizione di fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività:** l'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati e /o terreni nei quali si svolge l'attività descritta in polizza, e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione. La garanzia comprende anche i danni derivanti dalla manutenzione ordinaria dei fabbricati e/o terreni nonché la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente dei lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria.

### Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

## GARANZIA “ALL RISKS”

### Garanzie aggiuntive

- **Rischio locativo:** Zurich, nei casi di responsabilità dell'assicurato risponde dei danni materiali e diretti causati da incendio o altro evento garantito dalla presente polizza, ai locali tenuti in locazione dall'assicurato.
- **Ricorso Terzi:** Zurich tiene indenne l'assicurato delle somme che egli è tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese per danni materiali e diretti cagionati ai beni di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali.
- **Furto e Rapina:** Zurich si obbliga a risarcire l'assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto e rapina del contenuto (compresi macchinari all'esterno). In aggiunta sono compresi anche i guasti cagionati da ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono i beni assicurati ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali in occasione di furto o rapina.
- **Maggiori spese:** Zurich risponde delle spese necessarie per il proseguimento dell'attività, debitamente documentate, se tali spese siano state sostenute durante il periodo di tempo necessario per la riparazione o il rimpiazzo dei beni danneggiati o distrutti.
- **Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro:** Zurich risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla discarica i residui del sinistro.
- **Prezzo di vendita delle merci** (Selling price): Zurich, in caso di sinistro che abbia colpito merci vendute o commissionate in attesa di consegna, indennizzerà le merci stesse in base al prezzo di vendita convenuto (**dedotti costi, commissione o spese non sostenuti con la mancata consegna**).

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Guasti alle macchine:</b> Zurich si obbliga di indennizzare i guasti accidentali meccanici propri del macchinario, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso a cui sono destinati.</li> <li>• <b>Terremoto:</b> Zurich risponde dei danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati per effetto di terremoto.</li> <li>• <b>Inondazioni e alluvioni:</b> Zurich risponde dei danni materiali e diretti, subiti dai beni assicurati per effetto di inondazione, alluvione.</li> <li>• <b>Merce Flottante - Assicurazione fluttuante a denunce posticipate:</b> Zurich si impegna ad assicurare mediante applicazioni mensili altre somme fino ad un massimo indicato nella scheda di polizza e previo versamento anticipato per ciascuna annualità e per ciascuna partita, di un acconto pari a 2/10 del premio. La garanzia è prestata alle condizioni previste in polizza.</li> </ul>
--	---

#### GARANZIA “ RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI A TERZI DIPENDENTI”

Garanzie aggiuntive	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Smercio:</b> l'assicurazione si intende estesa al Rischio dello smercio, e comprende i danni cagionati, dall'Assicurato, a terzi, ivi compreso l'acquirente, causati dalle cose vendute.</li> <li>• <b>Inquinamento accidentale:</b> la garanzia si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi da Inquinamento dell'ambiente, conseguente a fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali, nell'esercizio dell'attività descritta nella scheda di polizza.</li> <li>• <b>Postuma installazione:</b> l'assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di installatore, manutentore, o riparatore di impianti, attrezzature e cose anche non installati dall'Assicurato, per danni cagionati a terzi dagli impianti, dalle attrezzature e cose.</li> <li>• <b>Danni da circolazione all'interno del perimetro aziendale:</b> la garanzia comprende i danni a terzi derivanti dalla circolazione degli stessi, sempreché i danni si verifichino all'interno del perimetro aziendale e/o cantiere nel quale si svolge l'attività descritta.</li> </ul>
---------------------	--

#### GARANZIA “RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI A TERZI DA PRODOTTI

Garanzie aggiuntive	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Installazioni prodotti dell'Assicurato:</b> l'assicurazione è estesa ai danni imputabili all'assicurato nella sua qualità di installatore, presso terzi, dei prodotti descritti nella scheda di polizza.</li> <li>• <b>Estensione della garanzia all'esportazione diretta negli USA e in Canada:</b> la garanzia vale anche per i prodotti venduti o distribuiti dall'assicurato o per suo conto negli USA e in Canada e per i danni ovunque verificatisi.</li> <li>• <b>Responsabilità del venditore (garanzia vendors liability):</b> sono considerati assicurati anche le persone ed organizzazioni specificate nell'apposita appendice per la propria responsabilità civile derivante esclusivamente dalla distribuzione o vendita, nel corso della regolare attività del venditore, dei prodotti fabbricati dall'assicurato e garantiti dalla presente sezione di polizza.</li> </ul>
---------------------	--

#### GARANZIA “TUTELA LEGALE”

Garanzie aggiuntive	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Opzione A:</b> (i) procedimenti penali (ii) Decreto Legislativo 81/2008.</li> <li>• <b>Opzione B:</b> in aggiunta a quanto previsto dall'Opzione A, la garanzia viene estesa alla tutela dei diritti delle persone assicurate che si siano sottoposte a Procedimento penale per Delitto doloso, purché vengano assolte o prosciolte con decisione passata in giudicato.</li> </ul>
---------------------	--



#### Che cosa NON è assicurato?

#### GARANZIA “ALL RISKS”

Garanzia base	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I danni subiti dai terreni, boschi, alberi, vegetazione, coltivazioni ed animali in genere.</li> <li>• I danni subiti da aeromobili, velivoli spaziali, natanti, veicoli iscritti al P.R.A. e/o soggetti alla legge 990, mezzi di trasporto a fune o su rotaie.</li> <li>• I danni subiti a monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, qualsiasi carta rappresentante un valore in genere.</li> <li>• I danni subiti da archivi e simili; modelli, stampi e simili.</li> <li>• I danni subiti da supporti dati schede, per elaboratori e calcolatori elettronici, ma limitatamente ai sinistri di rottura, scondizionamento, anormale funzionamento, fenomeni elettrici di qualsiasi natura.</li> <li>• I danni subiti da quadri, statue, collezioni in genere, pietre e metalli preziosi, e cose aventi valore artistico od affettivo, di valore singolo superiore a 5.000,00 euro.</li> <li>• I danni subiti da merci per mancata o anormale refrigerazione, surgelazione, climatizzazione, essiccazione, cottura.</li> </ul>
---------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I danni subiti ai beni in leasing se ed in quanto già assicurate da altre polizze.</li> <li>• I danni alle linee aeree di distribuzione o trasmissione di energia e relative strutture di supporto al di fuori dell'area degli stabilimenti.</li> <li>• I danni alle baracche in legno e/o plastica, capannoni pressostatici e simili e al loro contenuto.</li> <li>• I danni, le spese, i costi e le perdite direttamente od indirettamente causati dalla impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, programma e software.</li> <li>• I danni e/o le perdite riguardanti il software od i dati elettronici.</li> </ul>
Garanzie aggiuntive	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Con riferimento alla garanzia "Eventi Sociopolitici", sono esclusi i danni causati da interruzione di processi di lavorazione, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, alterazione od omissione di controllo o manovre, nonché dei danni e dei guasti.</li> <li>• Con riferimento alla garanzia "Ricorso terzi", i danni a beni che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo e non sono comunque considerati terzi (i) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato nonché ogni altro parente e a lui affine, (ii) quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti al punto precedente, (iii) le società controllanti o collegate.</li> <li>• Con riferimento alla garanzia "Maggiori spese", le spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da (i) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità, (ii) difficoltà di riempimento delle merci o delle macchine/impiantii imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore.</li> <li>• Con riferimento alla garanzia "Guasti alle macchine", (i) i danni ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici; (ii) i danni di natura estetica che non compromettono la funzionalità delle cose assicurate e che non siano connessi a danni indennizzabili; (iii) i danni ai tubi e valvole elettronici, nonché a lampade ed altre fonti di luce; (iv) i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'ente Assicurato.</li> <li>• Con riferimento alla garanzia "Inondazioni e alluvioni", i danni a beni mobili all'aperto.</li> </ul>
<b>GARANZIA "RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI A TERZI E DIPENDENTI"</b>	
Garanzie base	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le spese di sostituzione, smontaggio, rimontaggio e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore.</li> <li>• Le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato e/o il richiamo di qualsiasi prodotto.</li> <li>• Le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state autorizzate da Zurich.</li> <li>• Le spese da chiunque sostenute per sottoporre qualsiasi prodotto a prove, analisi, controlli e verifiche volte ad accertarne la sua sicurezza e quelle per la necessaria informazione al possessore o al detentore a qualsiasi titolo del prodotto.</li> </ul>
Condizioni integrative	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Con riferimento alla garanzia "Danni da incendio", i danni alle cose che l'assicurato ha in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione.</li> <li>• Con riferimento alla garanzia "Danni alle cose e/o opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori", i danni necessari per l'esecuzione dei lavori e quelli alle parti direttamente oggetto di lavorazione.</li> <li>• Con riferimento alla garanzia "Responsabilità per fatto dei Dipendenti", i danni provocati da dipendenti non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti.</li> </ul>
Garanzie aggiuntive	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Con riferimento alla garanzia "Smercio", (i) i danni dovuti a vizio originario del prodotto; (ii) le merci non detenute in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio dell'attività dell'assicurato.</li> <li>• Con riferimento alla garanzia "Inquinamento accidentale", (i) le conseguenze indirette, (ii) i danni cagionati a cose di terzi, che l'assicurato abbia in conseguenza o custodia o detenga a qualsiasi titolo.</li> <li>• Con riferimento alla garanzia "Postuma da installazione", (i) i danni agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi; (ii) i danni da vizio o difetto originario dei prodotti, da chiunque fabbricati; (iii) i danni da inidoneità o mancata rispondenza all'uso a cui gli impianti sono destinati, (iv) i danni da mancato uso o disponibilità degli impianti; (v) i danni da mancato intervento di manutenzione.</li> <li>• Con riferimento alla garanzia "Danni da circolazione all'interno del perimetro aziendale", i danni subiti da terzi trasportatori.</li> </ul>

## GARANZIA “RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI A TERZI DA PRODOTTI”

<b>Garanzie aggiuntive</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Con riferimento alla garanzia “Inquinamento accidentale”, (i) i danni derivanti da alterazioni di carattere genetico; (ii) i danni provocati da attività svolte all'esterno dello stabilimento descritto nella scheda di polizza; (iii) i danni conseguenti alla mancata osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di prevenzione, controllo, contenimento dei danni da inquinamento.</li><li>• Con riferimento alla garanzia “Installazione prodotti dell'Assicurato”, (i) i danni ai prodotti installati e qualsiasi spesa inerente la sostituzione o la riparazione degli stessi; (ii) i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità dei prodotti installati.</li><li>• Con riferimento alla garanzia “Estensioni della garanzia all'esportazione diretta negli USA e in Canada”, i “punitive or exemplary damages”.</li><li>• Con riferimento alla garanzia “Responsabilità de venditore (garanzia vendors liability)”, (i) vendite o distribuzioni non autorizzate dall'Assicurato; (ii) i danni corporali o materiali derivanti da azioni dell'Assicurato, da qualsiasi inosservanza al mantenimento del prodotto, da qualsiasi inosservanza nell'effettuare ispezioni, adattamenti, prove o servizi, da prodotti che dopo la distribuzione o la vendita sono stati etichettati od usati come contenitori; (iii) i danni corporali o materiali che si verificano nei locali del venditore; (iv) pretese o responsabilità per i danni decretati dal Tribunale a scopo punitivo o di ammonimento del Responsabile, (v) qualsiasi persona od organizzazione dalla quale l'Assicurato Contraente abbia acquisito prodotti o componenti, parti di essi o contenitori che fanno parte del prodotto a cui si riferisce la garanzia.</li></ul>
----------------------------	--



## Ci sono limiti di copertura?

### GARANZIE “ALL RISKS”

<b>Garanzia base</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sono esclusi i danni causati da beni o parto di essi, in fase di costruzione, monitoraggio, smontaggio e/o collaudo.</li><li>• Sono esclusi i danni causati da franamento, cedimento o smottamento del terreno, assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai, tetti.</li><li>• Sono esclusi i danni causati da eventi atmosferici a merci all'aperto nonché macchinario posto all'aperto, non fisso per destinazione.</li><li>• Sono esclusi i danni causati da eventi atmosferici a fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture.</li><li>• Sono esclusi i danni causati da eventi atmosferici a gru, ciminiera, camini, cavi, aere, insegne, vetrate, lucernari.</li><li>• Sono esclusi i danni da interruzione di reazioni termiche o isometriche che danneggiano le merci in lavorazione a meno che non provocate da eventi non altrimenti esclusi.</li><li>• Sono esclusi i danni causati da mancanza di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento.</li><li>• Sono esclusi i danni causati da eventi per i quali deve rispondere, in forza della garanzia prevista per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.</li><li>• Sono esclusi i danni conseguenti ad ordinanze impartite dall'Autorità costituita concernenti costruzioni, riparazioni, rimpiazzi.</li><li>• Sono esclusi i danni da inquinamento in genere sia graduale che accidentale e le relative spese di decontaminazione.</li><li>• Sono esclusi i danni da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione dei dati.</li><li>• Se dalle stime fatte con le norme di cui alla voce “Mandato dei periti” risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate maggiorate del 10%, Zurich risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del sinistro.</li></ul>
<b>Assicurazione del valore a nuovo</b>	<p>In caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• l'ammontare del danno e della rispettiva indennità secondo quanto previsto alla voce “Valore dei beni assicurati e determinazione del danno” (Danno in uso);</li><li>• l'ammontare del danno e della rispettiva indennità secondo il valore a nuovo (Danno a nuovo);</li><li>• il supplemento di indennità, nel seguito chiamato S.I. che sarà uguale alla differenza tra danno a nuovo e danno in uso;</li><li>• in nessun caso il valore del supplemento dovuto potrà essere maggiore del supplemento di indennità.</li></ul>

<p style="text-align: center;"><b>Garanzie aggiuntive</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La garanzia “Furto e Rapina” opera a condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti i beni assicurati, situata in linea verticale a meno di quattro metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabile esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.</li> <li>• Con riferimento alla garanzia “Ricorso terzi”, sono esclusi i danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, aria, e del suolo.</li> <li>• Con riferimento alla garanzia “Furto e Rapina”, sono esclusi i danni da furto avvenuti quando non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.</li> <li>• Con riferimento alla garanzia “Guasti alle macchine”, sono esclusi (i) i danni causati da difetti di cui il contraente, l'assicurato o il preposto all'esercizio del macchinario o dell'attrezzatura erano a conoscenza al momento della stipula del contratto; (ii) i danni dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; (iii) sono esclusi i danni verificatisi in conseguenza di montaggi, smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative a operazioni di carico e scarico al di fuori delle ubicazioni indicate nella scheda di polizza; (iv) sono esclusi i danni derivanti da errata progettazione; (v) i danni per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore, o fornitore.</li> <li>• Con riferimento alla garanzia “Terremoti” sono esclusi (i) i danni causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo; (ii) i danni causati da inondazione; (iii) i danni causati da furto, smarrimento, rapina, saccheggio; (iv) i danni causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica.</li> <li>• Con riferimento alla garanzia “Inondazioni, Alluvioni” sono esclusi i danni causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica.</li> </ul>
<p><b>GARANZIA “RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI A TERZI E DIPENDENTI”</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>Garanzie base</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sono esclusi i danni derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e da qualsiasi prodotto a base di tabacco.</li> <li>• Sono esclusi i danni derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate.</li> <li>• Sono esclusi i danni derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE).</li> <li>• Sono esclusi i danni provocati dalla produzione e/o vendita di armi da fuoco.</li> <li>• Sono esclusi i danni risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto.</li> <li>• Sono esclusi i danni provocati da sostanze o organismi in genere geneticamente modificati e derivati o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria.</li> <li>• Sono esclusi i danni da violazione di brevetti e/o marchi.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Condizioni integrative</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Con riferimento alla garanzia “proprietà e/o conduzione di fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività” sono esclusi (i) i danni da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, (ii) i danni da attività esercitate nei fabbricati e/o terreni ad esclusione di quelle per quali è stata stipulata l'assicurazione.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Garanzie aggiuntive</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Con riferimento alla garanzia “Inquinamento accidentale”: l'assicurazione è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso e non per le conseguenze indirette come mancato uso, interruzione di esercizi e simili;</li> <li>• Con riferimento alla garanzia “Danni da circolazione all'interno del perimetro aziendale”, sono esclusi i danni causati dal conducente che non è abilitato a norma delle disposizioni vigenti.</li> </ul>
<p><b>GARANZIA “RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI A TERZI DA PRODOTTI”</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>Garanzie aggiuntive</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Con riferimento alla garanzia “Installazione prodotti dell'Assicurato” sono esclusi i danni verificatisi negli Stati Uniti d'America e in Canada.</li> <li>• qualora l'assicurato dichiarasse di avere contemporaneamente in corso con altra compagnia analoga copertura per il medesimo rischio, la sezione di polizza opera, fino alla concorrenza dei massimali indicati nella relativa scheda: (i) a primo rischio per le garanzie previste dalla presente assicurazione, escluse quelle previste nella garanzia aggiuntiva “Esportazione diretta negli Stati Uniti d'America e in Canada”; (ii) a secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con polizza di primo rischio, per le garanzie previste sia dalla presente assicurazione che dalla copertura di primo rischio.</li> </ul>

<b>Garanzia "All Risks"</b>	<b>Ove non diversamente concordato, l'assicurazione "All Risks", per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:</b>		
	<b>Garanzia</b>	<b>Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)</b>	<b>Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo</b>
	Spese sostenute per rimuovere, trasportare, ricollocare il macchinario illeso	-	15.000 euro per singolo sinistro e anno assicurativo
	Spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare alla più idonea discarica i residui del sinistro	-	30.000 euro
	Spese per la ricerca, riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento	-	15.000 euro per ogni sinistro e anno assicurativo
	Onorari del perito	-	5% per Indennizzo, e limite 15.000 euro
	Danni causati da acqua condotta	550 euro	-
	Danni causati da fenomeno elettrico	550 euro	-
	Anticipo indennizzo	-	1.000.000 euro
	Merci e macchinari presso terzi in deposito e/o lavorazione presso terzi in fabbricati costruiti e coperti da materiali incombustibili in Italia	-	Sino al 10 % della somma assicurata, col massimo di 250.000 euro
	Merci e macchinari presso terzi in deposito e/o lavorazione presso mostre e fiere nell'ambito della Comunità Europea	-	100.000 euro
	Ricorso terzi	-	10% del Massimale stabilito
	Furto e Rapina	15%, 550 euro per singolo sinistro	10.000 euro per ogni sinistro
	Furto avvenuto su un mezzo di chiusura difforme da quanto descritto in polizza	15%	-
	Merci in refrigerazione (opzione A)	10%, con il minimo di 500 euro	5.000 euro
Merci in refrigerazione (opzione B)	10%	-	
Guasti alle macchine	15%	15% della somma assicurata	
<b>Garanzia "Responsabilità Civile Danni a Terzi e Dipendenti"</b>	<b>Ove non diversamente concordato, l'assicurazione "Garanzia "Responsabilità Civile Danni a Terzi e Dipendenti", per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:</b>		
	<b>Garanzia</b>	<b>Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)</b>	<b>Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo</b>
	Risarcimento danni per i Dipendenti per i quali sussista un contratto di lavoro a tempo indeterminato con l'Assicurato	2.500 euro per ciascun danneggiato	-
	Risarcimento danni per altri Dipendenti	5.000 euro per ciascun danneggiato	-
	Garanzie base	500 euro per danno	-
Danni da interruzione o sospensione di attività di terzi	10%, con il minimo di 2.500 euro per ogni Sinistro	-	

	<b>Garanzia</b>	<b>Franchigia/Scoperto</b> (per ciascun sinistro)	<b>Limiti di indennizzo</b> specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo
	Cose detenute a qualsiasi titolo	10%, con il minimo di 500 euro	25.000 euro per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo
	Cose di terze movimentate	10%, con il minimo di 500 euro	25.000 euro per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo
	Danni da Furto	10% con il minimo di 1.500 euro	1.000.000 euro per uno o più sinistri nello stesso periodo di Assicurazione annuo
	Danni alle cose e/o opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori	10% per ogni sinistro con il minimo di 1.500 euro	100.000 euro per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo
	Smercio	5.000 euro per ciascun danneggiato	100.000 euro per uno o più sinistri occorsi nel medesimo periodo assicurativo
	Inquinamento incidentale	10% con il minimo di 5.000 euro per ogni sinistro	-
	Danni da circolazione all'interno del perimetro aziendale	-	1.000.000 euro per uno o più sinistri verificatisi nel medesimo periodo assicurativo annuo

<b>Garanzia "Responsabilità civile danni a terzi da prodotti"</b>	<b>Ove non diversamente concordato, l'assicurazione "Responsabilità civile danni a terzi da prodotti", per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:</b>		
	<b>Garanzia</b>	<b>Franchigia/Scoperto</b> (per ciascun sinistro)	<b>Limiti di indennizzo</b> specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo
	Garanzie base	10% dell'importo di ciascun evento dannoso con i minimi e i massimi indicati nella scheda di polizza	-
	Postuma da installazione	10% con il minimo di 2.500 euro per ogni sinistro e comportamenti di distruzione o deterioramento	100.000 euro per ogni anno assicurativo



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<b>Denuncia di sinistro</b>
	<p><b>Con riferimento alle garanzie "All Risks"</b></p> <p>Il contraente o l'assicurato deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;</li> <li>• darne avviso all'intermediario assicurativo, al quale è assegnata la polizza oppure a Zurich entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza;</li> <li>• fare, entro cinque giorni successivi, dichiarazione/denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo – copia di tale denuncia deve essere trasmessa a Zurich;</li> <li>• conservare le tracce dei residui del Sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;</li> <li>• predisporre un elenco dettagliato di danni subiti.</li> </ul> <p><b>L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto.</b></p>



	<p><b>Con riferimento alle garanzie “Responsabilità civile danni a terzi e Dipendenti” e “Responsabilità civile danni a terzi da prodotti”</b></p> <p>Il contraente ne deve dare avviso all’intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza, o a Zurich, entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.</p> <p><b>L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto.</b></p> <p><b>Con riferimento alla garanzia “Tutela Legale”</b></p> <p>L’assicurato deve dare tempestiva comunicazione ad D.A.S. in via preferenziale, e subordinatamente, alla compagnia, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese.</p> <p><b>L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto.</b></p> <p><b>Con riferimento alla garanzia “Ricorso a terzi”</b></p> <p>L’assicurato deve immediatamente informare la compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la compagnia avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’assicurato.</p>
	<p><b>Gestione da parte di altre imprese</b></p> <p>Per la gestione e liquidazione di sinistri relativi alla garanzia <b>“Tutela legale”</b>, Zurich si avvale della società <b>D.A.S.</b></p>
	<p><b>Prescrizione</b></p> <p>I diritti derivanti dal contratto di assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all’assicurato o ha promosso l’azione contro di lui. Per le garanzie diverse dalla responsabilità civile, il termine di prescrizione è di due anni e decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto che ha generato il danno.</p>
<p><b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b></p>	<p><b>Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile.</b></p> <p><b>Con riferimento alla garanzia “All Risks”</b></p> <p>La mancata comunicazione da parte del contraente o dell’assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte e incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipula della polizza, non comprometteranno la decadenza del diritto di Risarcimento né riduzione dello stesso, <b>se tali omissioni o inesattezze non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio e l’assicurato o il contraente abbiano agito senza dolo o colpa grave.</b></p>
<p><b>Obblighi dell’impresa</b></p>	<p>Il pagamento dell’indennizzo è eseguito da Zurich entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o della sentenza passata in giudicato. Nel caso in cui sia stata aperta una procedura giudiziaria, il pagamento sarà effettuato solo quando l’assicurato dimostri che non ricorre il caso di dolo o colpa grave del contraente.</p>



## Quando e come devo pagare?

<p><b>Premio</b></p>	<p>Qualora per tre annualità assicurative consecutive, e sempreché siano stati regolarmente versati i premi in termine, sia di periodo che di eventuale regolazione, la polizza non sia stata colpita da sinistro e non risultino riserve o pagati risarcimenti/indennizzi, Zurich. Trascorsi sei mesi dalla scadenza della terza annualità, sempreché sia stato versato in termini il premio successivo alla terza annualità e la polizza sia quindi regolarmente in vigore, riconoscerà un bonus con emissione di separata appendice di rimborso.</p> <p><b>Con riferimento alla garanzia “Responsabilità civile danni a terzi e Dipendenti” e “Responsabilità civile danni a terzi da prodotti”</b></p> <p>il Premio, convenuto in base al fatturato preventivo, viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio esposto nella scheda di polizza, ed è regolato alla fine di ciascun periodo in base al fatturato consuntivo, fermo il premio minimo stabilito nella scheda di polizza.</p>
<p><b>Rimborso</b></p>	<p>In caso di recesso, Zurich rimborsa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte del Premio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso.</p> <p>Si conviene tra le parti che, in caso di documentata diminuzione dei valori assicurati la riduzione di Premio decorre dal giorno successivo all’avvenuta notifica e la compagnia rimborserà la corrispondente quota di premio imponibile pagata e non goduta.</p>



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	<p><b>Con riferimento alla garanzia “Responsabilità civile per smercio al dettaglio di prodotti”:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'Assicurazione riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla consegna e, comunque, non oltre la data di scadenza della polizza, da Cose vendute durante il periodo di validità della garanzia.</li> </ul>
<b>Sospensione</b>	<p>Il contraente non può sospendere le garanzie tuttavia l'assicurazione resta automaticamente sospesa se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, a partire dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.</p>



## Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	<p>Non vi sono comunicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>
<b>Risoluzione</b>	<p><b>Con riferimento alla garanzia “Eventi sociopolitici”:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zurich e il Contraente hanno la facoltà in ogni momento di recedere dalla suddetta garanzia mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.</li> </ul>



## A chi è rivolto questo prodotto?

È rivolto alle aziende meccaniche che desiderano assicurare i rischi connessi all'esercizio della loro attività.



## Quali costi devo sostenere?

### - Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 15,60%, calcolato sul premio lordo.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p><b>ZURICH INSURANCE plc Rappresentanza Generale per l'Italia</b>  <b>Ufficio Gestione Reclami</b>  <b>Via Benigno Crespi, 23 – 20159 Milano</b>  <b>Fax numero: 02.2662.2243</b>  <b>E-mail: reclami@zurich.it</b>  <b>PEC: reclami@pec.zurich.it</b></p> <p>È altresì possibile inviare il reclamo tramite il sito <b>www.zurich.it</b> nella sezione dedicata ai Reclami.</p> <p>La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per i reclami che hanno come oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sez. A e nella sez. F del RUI e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato.</p>
<b>All'IVASS</b>	<p>All'IVASS vanno indirizzati i reclami:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;</li> <li>- in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato alla Compagnia.</li> </ul>

	<p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p><b>IVASS</b>  <b>Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma</b>  <b>Fax 06.42133206</b>  <b>Pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a></b>  <b>Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a></b></p> <p>Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito <b><a href="http://www.zurich.it">www.zurich.it</a></b>.</p> <p>Zurich Insurance plc è una società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, ha la propria sede legale in Zurich House, Ballsbridge Park 4, Dublino, Irlanda ed è sottoposta all'Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari (Central Bank of Ireland, <a href="http://www.centralbank.ie">www.centralbank.ie</a>). Zurich Insurance plc svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento attraverso la propria Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in via Benigno Crespi 23, 20159, Milano, Italia.</p>
--	---

**PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):**

<p><b>Mediazione</b></p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <b><a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a></b> (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).</p>
<p><b>Negoziazione assistita</b></p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.</p> <p>La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti € 50.000 (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria).</p>
<p><b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b></p>	<p>L'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia.</p> <p>Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito <a href="http://www.ec.europa.eu/fin-net">www.ec.europa.eu/fin-net</a> – e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA PREVEDE NEL PROPRIO SITO INTERNET UN'AREA RISERVATA (c.d. HOME INSURANCE) CON LA POSSIBILITÀ PER IL CONTRAENTE DI RICHIEDERE LE CREDENZIALI DI ACCESSO.**